

Riflessioni sulla illegittimità delle riammissioni informali in Slovenia alla luce di una loro possibile riattivazione

di Chiara Cardinali*

dottoranda di ricerca in diritto internazionale (Roma Tre)

A seguito dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 18 gennaio 2021, le riammissioni informali lungo il confine italo-sloveno erano state sospese. La notizia di una circolare del Ministero dell'Interno che potrebbe riattivare le suddette riammissioni rende di nuovo attuale riflettere sulla illegittimità di questa prassi alla luce sia del diritto interno – amministrativo e costituzionale - che del diritto internazionale dei diritti umani.

Sommario: 1. Introduzione; 2. La nuova circolare del Ministero dell'Interno e la possibile riattivazione delle riammissioni informali; 3. L'incompatibilità della prassi delle riammissioni informali con il diritto interno e con il diritto internazionale dei diritti umani; 4. Profili di illegittimità della circolare del Ministero dell'Interno; 5. La strumentalità delle riammissioni rispetto ai respingimenti a catena e violazioni ad essi sottese; 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Il presente contributo si propone di offrire una panoramica sui profili di illegittimità della prassi delle c.d. riammissioni informali, sia rispetto al diritto interno – costituzionale ed amministrativo – sia rispetto al diritto internazionale dei diritti umani. Il tema è tornato nuovamente al centro del dibattito dopo la notizia, apparsa sulla stampa, di una circolare del Ministero dell'Interno, la quale potrebbe riattivare le riammissioni informali lungo il confine italo-sloveno. In premessa, è opportuno ricordare che la riammissione è quell'istituto che prevede il potere statale di re-inviare una persona migrante, intercettata in zona di frontiera, con una procedura semplificata, nel paese di provenienza qualora non abbia i requisiti per un accesso regolare nel paese di destinazione. L'informalità consiste nell'assenza di una procedura individualizzata, anche qualora sia manifestata l'intenzione di richiedere protezione internazionale e nella mancanza di un provvedimento amministrativo di respingimento. Com'è noto, lo Stato italiano faceva ricorso alle riammissioni informali sulla base di un accordo bilaterale con la Slovenia concluso nel 1996. A seguito dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 18 gennaio 2021, che aveva individuato i profili di illiceità della condotta italiana, le riammissioni erano in effetti state sospese. Mentre si assiste con preoccupazione a questo recente sviluppo, è importante tornare a riflettere sulla contrarietà delle riammissioni informali e dei respingimenti a catena con gli obblighi che lo Stato italiano ha sul piano internazionale, in particolare con il *non-refoulement*, con il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti e con il divieto di respingimenti collettivi.

2. La nuova circolare del Ministero dell'Interno e la possibile riattivazione delle riammissioni informali

Lo scorso 6 dicembre l'ANSA ha diffuso la notizia che, secondo le parole del Sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco in visita a Trieste, "il ministro Piantedosi ha diramato una direttiva alla Polizia di frontiera e ai Prefetti per riutilizzare i meccanismi di riammissione già considerati dagli accordi italo-sloveni" [1]. Pochi giorni dopo, la stessa Agenzia ha riportato quanto affermato da Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento del governo Meloni, in occasione della 22esima Giornata del Volontario della Protezione civile: "quella che io ai tempi in cui ero all'opposizione chiamavo la Lampedusa del Nord è un problema che non può essere sottovalutato, quindi una

* chcardinali@uniroma3.it

soluzione va data, e quella delle riammissioni è una delle soluzioni a cui stiamo pensando” [2]. Sebbene la circolare in questione, al momento in cui si scrive, non sia reperibile nei canali istituzionali del Viminale e della Prefettura di Trieste, secondo la stampa si tratterebbe di un atto firmato da Maria Teresa Sempreviva, capo di gabinetto del ministro Piantedosi, rivolto ai prefetti di Trieste, Udine e Gorizia nonché al Commissario di governo per la provincia di Bolzano, i quali verrebbero sollecitati «ad adottare iniziative volte a dare ulteriore impulso all’attività di vigilanza sulla fascia di confine, al fine di assicurare la più efficace attuazione degli accordi stipulati con la Slovenia e l’Austria» [3]. La necessità di un rapido intervento sarebbe determinata, come spiegherebbe la circolare, dal «massiccio afflusso di migranti attraverso la rotta balcanica» [4]. In termini numerici, infatti, «la nuova rotta balcanico-danubiana ha determinato un considerevole aumento degli arrivi via terra rispetto all’anno passato (4.101 migranti irregolari rintracciati dal 1° gennaio al 25 ottobre 2022, rispetto ai 1.350 dell’analogo periodo del 2021), con una variazione percentuale pari a +203,78%» [5]. Sebbene parrebbe che la circolare *de quo* non faccia esplicito riferimento alle riammissioni informali in Slovenia, questa ipotesi trova tuttavia conferma nelle parole, sopra riportate, del Sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco. La circostanza che la circolare non faccia apertamente menzione della pratica delle riammissioni non stupisce in quanto le stesse sono state dichiarate illegittime, sotto molteplici profili, dal Tribunale di Roma. Proprio alla luce di questo provvedimento, le riammissioni lungo il confine italo-sloveno erano da tempo cessate, come si legge nel Rapporto AIDA (Asylum Information Database) sull’Italia, aggiornato alla data del 20 maggio 2022. [6]. Di conseguenza, secondo lo stesso Rapporto, nel corso del 2021 solo sei persone sarebbero state riammesse in Slovenia [7]. Inoltre, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata presentata dal deputato Riccardo Magi il 12 ottobre 2021, il governo aveva escluso la futura applicazione delle procedure di riammissione alle persone richiedenti asilo [8]. La sospensione delle riammissioni appare particolarmente significativa soprattutto se si confrontano questi dati con quelli del 2020, quando le riammissioni effettuate ammontavano a 1294 [9]. Non c’è dubbio che, in termini percentuali, nel 2022 vi sia stato un incremento nel numero di arrivi a Trieste rispetto all’anno precedente. Mentre, nel settembre 2021, 426 persone avevano raggiunto piazza della Libertà a Trieste, un anno dopo sono giunte 2021 persone, di cui 1634 uomini, 40 donne, 190 minori non accompagnati, 24 famiglie con bambini e 3 famiglie senza bambini. Questo incremento, secondo quanto riportato da BMVN (Border Monitoring Violence Network) nel suo più recente report di settembre, indicherebbe un più alto tasso di successo nell’attraversamento delle frontiere e, di conseguenza, un’esperienza meno traumatica lungo la rotta balcanica [10]. Tale circostanza sembra essere legata ad un cambiamento nella gestione dei flussi migratori da parte della Croazia. I respingimenti da parte della polizia croata ora sono più rari e solo pochi sono violenti. Ciò sarebbe dovuto sia alla risonanza di alcuni tragici episodi verificatisi in Croazia, tra cui spicca la triste vicenda della morte di una minore afghana, Madina Hussiny, sia all’imminente ingresso della Croazia nell’area Schengen, previsto per il 1° gennaio 2023 [11].

3. L’incompatibilità della prassi delle riammissioni informali con il diritto interno e con il diritto internazionale dei diritti umani

In relazione a tale questione, si ritiene opportuno ripercorre in breve la vicenda giudiziaria che ha portato alla pronuncia del Tribunale di Roma in sede cautelare [12]. Quest’ultimo, investito del caso con ricorso ex art. 700 c.p.c [13], nell’esaminare il ricorso, in primo luogo, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a presentare domanda di protezione internazionale attraverso l’applicazione diretta dell’art. 10 co. 3 Cost. [14], configurando il diritto di asilo come un diritto strumentale a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sullo *status* di rifugiato [15]. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto illegittima la procedura di riammissione attuata al confine italo-sloveno [16]. Sebbene la decisione del Tribunale di Roma sia stata oggetto di reclamo da parte del Ministero dell’Interno, il collegio giudicante, nell’accogliere il reclamo, non ha, tuttavia, sconfessato la ricostruzione del giudice di prime cure circa i profili di illegittimità delle riammissioni informali [17].

Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. ha il merito di trascendere i confini della vicenda personale del ricorrente e di squarciare il velo sull’odiosa prassi delle riammissioni messa in atto in virtù dell’Accordo italo-sloveno, [18] il quale si inserisce nella prassi delle c.d. “riammissioni informali” che avvengono sistematicamente lungo la rotta balcanica [19]. Tale accordo, firmato a Roma il 3

settembre 1996, anteriormente alle norme comunitarie in materia di immigrazione, è volto a “facilitare la riammissione delle persone alla frontiera comune tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana” [20]. È doveroso notare, seppure incidentalmente, che, mentre la Slovenia ha provveduto a ratificare l’accordo [21], l’Italia si è limitata alla stipula in forma semplificata. Una simile circostanza è stata censurata dalla dottrina costituzionalistica [22] e profili di incompatibilità con l’art. 80 della nostra Costituzione sono stati evidenziati anche nell’ordinanza del Tribunale di Roma [23]. Sebbene la circolare in questione non riveli, per quanto di nostra conoscenza, le modalità pratiche attraverso cui la polizia di frontiera dovrebbe potenziare i controlli sui convogli diretti in Italia [24], possiamo verosimilmente immaginare che le riammissioni saranno attuate con le stesse modalità che le hanno contraddistinte nel 2020. *Sic stantibus rebus*, appare opportuno, pertanto, ricapitolare quali sono le violazioni sottese a siffatta prassi, alla luce sia del diritto interno, che del diritto europeo ed internazionale, come messe in luce anche dal provvedimento del Tribunale di Roma, tanto più che l’art. 13 dell’Accordo italo-sloveno afferma che l’applicazione dello stesso non fa venir meno gli obblighi discendenti da altri accordi internazionali [25]. Tale articolo si configura quale clausola di compatibilità ai sensi dell’art. 30, par. 2 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati a norma del quale, in deroga all’ordinario criterio della *lex posterior*, “quando un trattato precisa che esso è subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o che esso non deve considerarsi incompatibile con siffatto trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest’ultimo” [26]. Visto che l’art. 13 si riferisce genericamente ad altri accordi internazionali, senza alcun riferimento temporale, deve concludersi che l’Accordo italo-sloveno non incide su obblighi internazionali né assunti in base a trattati precedenti, come la CEDU o la Convenzione contro la tortura, né su quelli discendenti dalle successive norme comunitarie, come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, resa vincolante dal TUE.

In primo luogo, la prassi delle riammissioni informali è censurabile in quanto si caratterizza per l’assenza di un provvedimento amministrativo, in violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/90 [27] e del principio della certezza del diritto, corollario dell’art. 97 Cost.. Sebbene l’assenza di un provvedimento conclusivo del procedimento non violi la CEDU, visto che l’art. 6 della stessa riguarda solo il giusto processo e non anche il giusto procedimento, tuttavia si riscontra una violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, rubricato “diritto ad una buona amministrazione”. Se, infatti, è vero che l’art. 6 dell’Accordo Italo-Sloveno prevede che coloro che hanno “varcato irregolarmente la frontiera comune” siano riammessi “senza formalità” sempre che, alternativamente, la riammissione avvenga, a seguito di un “controllo che ha accertato l’irregolarità dell’ingresso”, entro le 24 ore successive all’ingresso irregolare o a meno di dieci chilometri dalla frontiera comune, l’espressione “senza formalità” deve essere, comunque, interpretata nel senso che la procedura può avvenire in modalità semplificate, ossia con provvedimento motivato succintamente in fatto e in diritto, ma non senza l’adozione di un atto amministrativo, notificato all’interessato ed impugnabile davanti all’autorità giudiziaria [28]. Nello specifico, in relazione al confine italo-sloveno, le testimonianze raccolte dal PRAB mostrano come alcune persone migranti riferiscano di essere state registrate dalla polizia italiana, con foto-segnalamento o rilevamento delle impronte digitali, mentre altre di essere state riammesse in Slovenia senza alcun tipo di registrazione. Inoltre, secondo quanto riportato dal PRAB, non è chiaro se le autorità registrino ufficialmente le riammissioni informali, visto che tutta la documentazione raccolta dal governo relativa alle pratiche di rimpatrio non è accessibile [29]. Per di più la riammissione, visto che comporta un respingimento o un riaccompagnamento alla frontiera, si traduce in un provvedimento restrittivo della libertà personale che, pertanto, ex art. 13 Cost., richiederebbe la convalida preventiva da parte dell’autorità giudiziaria [30]. La restrizione della libertà personale in assenza di un provvedimento viola anche l’art. 5 della CEDU, il quale sancisce il diritto alla libertà e alla sicurezza. In caso di imponenti arrivi di richiedenti asilo alle frontiere dello Stato, fermo restando il divieto di arbitrarietà, la restrizione della libertà personale può essere considerata legittima ove vi sia un regime giuridico interno che indichi l’autorità competente a disporre il provvedimento limitativo della libertà in una zona di transito, la forma del provvedimento, i suoi possibili motivi e limiti, la durata massima del trattenimento e la possibilità di ricorso giurisdizionale [31]. Oltre a ciò, tale pratica prima ancora di infrangere il diritto fondamentale di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, viola anche il diritto strumentale ad essere informati sulla procedura, laddove, come notato dalla CEDU nel caso Sharifi e altri c. Grecia e Italia, “una informazione esaustiva e comprensibile degli interessati costituisce il presupposto indispensabile”

per garantire un accesso effettivo a tale procedura [32]. Per quanto riguarda il diniego di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, è stato riconosciuto che la riammissione viola il diritto alla protezione internazionale, diritto che “è pieno e perfetto” [33]. Se, infatti, è vero che l’art. 2 dell’Accordo prevede che, su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accolga sul proprio territorio i “cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfino più le condizioni d’ingresso o di soggiorno” sul territorio dello Stato richiedente, quando costoro abbiano risieduto o transitato attraverso lo Stato richiesto, tuttavia, ai sensi dell’art. 3(d), la riammissione non opera rispetto ai cittadini degli Stati terzi cui è stato riconosciuto “lo *status* di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951” [34]. La disposizione, dunque, nella parte in cui si riferisce alle persone *titolari* di protezione internazionale, dovrebbe correttamente interpretarsi nel senso di ricomprendere anche le *persone richiedenti* protezione internazionale [35]. Nello stesso senso, il Tribunale di Roma ha affermato che “il richiedente asilo, la cui domanda di protezione internazionale può essere espressa in forma orale (art. 3 comma 1 D.P.R. 12 gennaio 2015 n. 21), giammai può essere considerato irregolare sul territorio, per cui non può ritenersi soggetto che non soddisfi le condizioni di soggiorno sul territorio italiano” [36].

La prassi *de quo* comporta anche il diniego di una procedura individuale, che costituisce violazione sottesa alle espulsioni collettive, vietate dall’art 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 4 del Protocollo 4 CEDU, e condannate dalla Corte Europea dei diritti umani (Corte EDU), *inter alia*, nei casi Hirsi Jamaa e altri c. Italia, [37]; Khlaifia e altri c. Italia, [38] Sharifi e altri c. Italia e Grecia; [39] e N.D. e N.T. c. Spagna [40]. Da ultimo, le “riammissioni informali” espongono i migranti, anche quelli richiedenti asilo, a trattamenti inumani e degradanti [41]. Come messo in luce dal Tribunale, [42] infatti, la riammissione in Slovenia comporta a sua volta la riammissione informale in Croazia, ove la polizia croata infligge trattamenti inumani e degradanti e vere e proprie torture ai migranti [43]. Per questo motivo il Tribunale ha concluso che la condotta delle autorità italiane è stata posta in essere in violazione degli obblighi internazionali discendenti dagli artt. 3 e 13 CEDU, art. 4 protocollo 4 CEDU e 4 e 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea [44].

4. Profili di illegittimità della circolare

Alla luce della ricostruzione delle violazioni conseguenti alle riammissioni informali, è necessario chiedersi se il Ministero dell’Interno, con una circolare, possa invitare le forze dell’ordine al confine a riprendere questa pratica. *In primis*, va ricordato che le circolari, di regola, sono atti meramente interni della pubblica amministrazione che contengono istruzioni, ordini di servizio e direttive ed esauriscono la loro portata nei rapporti tra l’autorità gerarchicamente superiore e quella subordinata [45]. Esse, come enucleato dalle Sezioni Unite [46], non possono contenere disposizioni derogative a norme di legge. Nel caso di specie la circolare, invece, contravverrebbe le sopra richiamate norme interne ed internazionali, che rappresentano fonti sovraordinate ai sensi dell’art. 117 Cost. Una siffatta circolare sembrerebbe dunque, illegittima. A questo punto si pone il problema della impugnabilità della circolare. Secondo l’impostazione prevalente le circolari non possono essere impugnate autonomamente, data la loro natura interpretativa, ma lo debbono essere insieme all’atto applicativo della stessa [47]. Nel caso delle riammissioni informali, realizzate senza un provvedimento di espulsione, manca, dunque, l’atto applicativo, con evidenti ricadute in termini di tutela giurisdizionale. Si potrebbe, altresì, sostenere che una circolare siffatta sia dotata di “efficacia esterna” e sia vincolante, ossia sia in grado di produrre effetti esterni all’amministrazione e di incidere su posizioni giuridiche di soggetti esterni all’amministrazione da cui proviene e, pertanto, sia direttamente impugnabile, sempre che sussistano la legittimazione e l’interesse a ricorrere [48].

5. La strumentalità delle riammissioni rispetto ai respingimenti a catena

Occorre, infine, riflettere su come la riammissione dall’Italia verso la Slovenia rappresenti l’anello di una catena che, dall’Italia attraverso la Slovenia e poi la Croazia, giunge fino in Bosnia-Erzegovina [49]. In questa prospettiva le riammissioni vengono ad essere strumentali ai c.d. respingimenti a catena, ossia alla prassi in virtù della quale le persone migranti sono forzatamente respinte attraverso i confini di più Stati, tramite una cooperazione informale tra le autorità di polizia di questi

ultimi [50]. Tale condotta determina il respingimento delle persone migranti da uno Stato all'altro, con destinazione un terzo Stato, senza che quest'ultimo sia stato il primo paese di arrivo nell'UE della persona migrante in questione [51]. L'ultimo anello di una siffatta catena, nel nostro caso, è un paese extra UE, ossia la Bosnia-Erzegovina o la Serbia, dove, secondo fonti accreditate, [52] i migranti rischiano di essere sottoposti a tortura e a trattamenti inumani e degradanti. Tale constatazione ci porta ad interrogarci sui profili di responsabilità internazionale degli Stati che cooperano in questa catena. In assenza di una concorde definizione di *push-backs*, il Relatore speciale sui diritti umani dei migranti li descrive come misure di varia natura adottate dagli Stati, a volte con il coinvolgimento di Paesi terzi o attori non statali, che fanno sì che i migranti, compresi i richiedenti asilo, siano costretti a tornare, senza una valutazione individuale delle loro esigenze di protezione dei diritti umani, nel Paese da dove hanno tentato di attraversare o hanno attraversato un confine internazionale [53]. In altre parole, secondo il Relatore questa espressione racchiude tutte quelle misure, azioni o politiche che effettivamente comportano l'allontanamento dei migranti, individualmente o in gruppo, senza una procedura individualizzata che sia in linea con gli obblighi in materia di diritti umani e con la garanzia del giusto processo [54]. Gli Stati, infatti, sono obbligati a garantire che le misure di gestione delle frontiere rispettino, tra l'altro, il divieto di espulsioni collettive, il principio di uguaglianza e non discriminazione, il principio di non respingimento, il diritto di chiedere asilo, il diritto alla vita, il divieto di tortura, la promozione dell'uguaglianza di genere e i diritti e l'interesse superiore dei bambini [55]. In particolare, per quanto concerne il *non-refoulement*, non possiamo non rilevare come tale prassi comporti una ipotesi di *refoulement* indiretto, che si verifica quando la persona migrante viene respinta verso un paese intermediario dal quale potrebbe essere allontanata verso un paese in cui si trova ad affrontare il rischio di tortura e di trattamenti inumani [56]. Il Relatore speciale ritiene, inoltre, che, in assenza di una valutazione individualizzata per ciascun migrante interessato e di altre garanzie procedurali, i respingimenti costituiscano una violazione del divieto di espulsioni collettive e aumentino il rischio di ulteriori violazioni dei diritti umani, oltre ad essere incompatibili con gli obblighi degli Stati derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani, in particolare con il divieto di *refoulement* [57]. Infine, le riammissioni informali e i c.d. "respingimenti a catena", rappresentano un mezzo di esternalizzazione delle frontiere [58], in quanto gli Stati concludono accordi per impedire ai migranti di raggiungere il loro territorio.

6. Conclusioni

Nonostante l'evidente censurabilità della prassi delle riammissioni informali e dei respingimenti a catena, come nota lo stesso Relatore, "impunity for push-backs is prevalent" [59]. Sebbene tale constatazione sia tristemente veritiera, tuttavia, rispetto al 2020, i migranti vittime dei respingimenti sul confine italo-sloveno possono beneficiare di un nuovo strumento di tutela: l'applicazione diretta dell'art. 10 co. 3 Cost. da parte del Tribunale di Roma rappresenta, infatti, un prezioso precedente che potrebbe essere invocato in futuri casi in cui lo Stato italiano ponga in essere condotte volte ad impedire l'esercizio del diritto di chiedere protezione internazionale. Qualora i rimedi interni risultassero insufficienti, coloro che hanno subito un respingimento potrebbero, comunque, trovare tutela innanzi alla Corte EDU, invocando la violazione dell'art. 3 e 13 CEDU e art. 4 protocollo 4 CEDU. Del resto, la Corte EDU già nel 2014 ha censurato i respingimenti effettuati dall'Italia, sulla base dell'accordo di riammissione Grecia- Italia del 1999, nel caso, sopra richiamato, Sharifi e altri c. Italia e Grecia [60]. Inoltre, recentemente, la Corte EDU, occupandosi dei *push-backs* effettuati dalle autorità polacche al confine polacco-bielorusso, nel caso M.K. e altri c. Polonia, ha ribadito che "the purpose of Article 4 of Protocol No. 4 is to prevent States from being able to return a certain number of foreigners without examining their personal circumstances and therefore without enabling them to put forward their arguments against the measure taken by the relevant authority" [61]. Alla luce della constatata incompatibilità della prassi sopra descritta con gli obblighi di diritto internazionale, in particolare con il divieto di respingimenti collettivi, con il *non-refoulement* e con il divieto di tortura e di trattamenti inumani, auspichiamo che il Viminale torni, dunque, sui suoi passi in quanto la ripresa delle riammissioni in Slovenia determinerebbe la responsabilità dello Stato italiano sul piano internazionale [62].

- [1] Disponibile presso: https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2022/12/06/migranti-prisco-in-vigore-riammissioni-con-slovenia_8675046c-a001-4dc1-8a01-fa7d2c1fd163.html, accesso effettuato in data 10 dicembre 2022.
- [2] Disponibile presso: https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2022/12/10/migranti-ciriani-riammissioni-sono-possibile-soluzione_ob6e7bdo-7e70-474c-84bc-ad963624e996.html, accesso effettuato in data 10 dicembre 2022.
- [3] Fabio Tonacci, *Migranti, al confine sloveno tornano i respingimenti bocciati dal tribunale*, 10 dicembre 2022, disponibile presso: https://www.repubblica.it/cronaca/2022/12/10/news/migranti_al_confine_sloveno_tornano_i_respingimenti_bocciati_dal_tribunale-378314858/, accesso effettuato in data 10 dicembre 2022.
- [4] *Ibidem*.
- [5] Disponibile presso: https://www.adnkronos.com/migranti-nel-2022-da-nuova-rota-balkanica-danubiana-203-78-arrivi_pilHmOxC4xGHFyu5p8JL, accesso effettuato in data 11 dicembre 2022.
- [6] AIDA, *Country Report: Italy*, aggiornato al 5 maggio 2022, p. 17, disponibile presso: https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/05/AIDA-IT_2021update.pdf
- [7] *Ivi*, p. 40.
- [8] *Ivi*, p. 39.
- [9] *Ibidem*.
- [10] BVMN, *Balkan regional report–September 2022*, 25 ottobre 2022, p. 13, disponibile presso: <https://www.borderviolence.eu/balkan-regional-report-september-2022/>
- [11] Simone Zito, *Il confine è cosa viva*, 13 settembre 2022, disponibile presso: <https://www.meltingpot.org/2022/09/il-confine-e-cosa-viva/>
- [12] Tribunale ordinario di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione, Ordinanza n. 56420/2020, 18 gennaio 2021.
- [13] *Ivi*, p. 1.
- [14] *Ivi*, p. 13.
- [15] Alessia Di Pascale, *Riammissioni informali e violazione del diritto di asilo* in *Questione Giustizia*, 9 febbraio 2021, p. 11.
- [16] Tribunale ordinario di Roma, cit., Ordinanza n. 56420/2020.
- [17] Tribunale ordinario di Roma, cit., Ordinanza n. 7045/2021, 27 aprile 2021.
- [18] International Protection of Human Rights Legal Clinic del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre e Clinica Legale Coesione e Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, *Rapporto Coi: Slovenia – la rotta balcanica*, 27 dicembre 2021, par. 1.3.1, disponibile presso: <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2021/12/Rapporto-COI-Slovenia-27-dicembre-2021.pdf> ; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), *Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike* (Št. 001-22-52/97), 4 giugno 1997.
- [19] International Protection of Human Rights Legal Clinic, cit., *Rapporto Coi cit.* par. 2.
- [20] *Ibidem*.
- [21] *Ibidem*.
- [22] Elisa Olivito, *Accordi in forma (semi)semplificata, istanze di accesso civico e vulnus alla Costituzione* in *Questione giustizia*, 5 febbraio 2019.
- [23] Tribunale ordinario di Roma, cit., Ordinanza n. 56420/2020, p.3.
- [24] Rinaldo Frignani, *I migranti scelgono la rotta balcanica: il Viminale ordina maggiori controlli alle frontiere con Austria e Sloveni*, disponibile presso:

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_dicembre_06/i-migranti-scelgono-la-rotta-balcanica-il-viminale-ordina-maggiori-controlli-alle-frontiere-con-austria-e-slovenia-eeaof20a-7dee-436f-b7b5-a97293cd9xk.shtml , accesso effettuato in data 10 dicembre 2022; Cfr. https://www.ilmessaggero.it/politica/migranti_controlli_frontiere_austria_slovenia-7097758.html accesso effettuato in data 10 dicembre 2022.

[25] International Protection of Human Rights Legal Clinic, cit., *Rapporto Coi cit.*, par. 1.1.3.

[26] Benedetto Conforti – Massimo Iovane, *Diritto Internazionale*, Napoli, (XI ed. 2021), p. 104.

[27] Tribunale ordinario di Roma, cit., Ordinanza n. 56420/2020, p.3.

[28] International Protection of Human Rights Legal Clinic, cit., *Rapporto Coi cit.*, par. 1.3.1. che rinvia ad

ASGI, *La riammissione informale dall'Italia alla Slovenia sulla base dell'Accordo bilaterale Italia - Slovenia e le riammissioni a catena verso la Slovenia e la Croazia*, 5 giugno 2020, p. 3, disponibile presso: [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/06/documento-riammissioni-Italia-Slovenia- 5_giugno_2020.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/06/documento-riammissioni-Italia-Slovenia-5_giugno_2020.pdf)

[29] International Protection of Human Rights Legal Clinic, cit., *Rapporto Coi cit.*, par. 2.8.

[30] Tribunale ordinario di Roma, cit., Ordinanza n. 56420/2020, p.3.

[31] Corte Europea dei diritti dell'uomo, Guida all'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 31 dicembre 2019, par. 134, disponibile presso: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ITA.pdf

[32] Corte Europea dei diritti umani, *Sharifi e altri c. Italia e Grecia*, ricorso n. 16643/09 , sentenza del 21 ottobre 2014, par. 169.

[33] Tribunale ordinario di Roma, cit., Ordinanza n. 56420/2020, p. 7 che rinvia alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 29460/2019.

[34] International Protection of Human Rights Legal Clinic, cit., *Rapporto Coi cit.*, 27 dicembre 2021, par. 1.3.1

[35] *Ivi*, par. 1.3.1 che richiama ASGI, *La riammissione informale...cit.*, pp. 1-2.

[36] Tribunale ordinario di Roma, cit., Ordinanza n. 56420/2020, p. 6.

[37] Corte europea dei diritti umani, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012.

[38] Corte europea dei diritti umani, *Khlaifia e altri c. Italia* [GC], ricorso n. 16483/12, sentenza del 15 dicembre 2016

[39] Corte europea dei diritti umani, *Sharifi e altri cit.*.

[40] Corte europea dei diritti umani, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], ricorsi n.8675/15 e 8697/15, sentenza del 13 Febbraio 2020.

[41] Tribunale ordinario di Roma, cit., Ordinanza n. 56420/2020, p. 5.

[42] *Ivi*, p. 12.

[43] Si consulti per una trattazione approfondita: International Protection of Human Rights Legal Clinic del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, *Rapporto COI: Croazia – La rotta balcanica*, 27 luglio 2021, disponibile presso: <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2021/10/Rapporto-COI-Croazia-27-luglio-2021.pdf>.

[44] Tribunale ordinario di Roma, cit., Ordinanza n. 56420/2020, p. 5.

[45] R. Giovangoli - R. Chieppa, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano (2021⁶), p. 109.

[46] Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007.

[47] R. Giovangoli - R. Chieppa., *Manuale cit.*, p. 110.

[48] *Ibidem*.

[49] Felipe González Morales, Special Rapporteur on the human rights of migrants, *Report on means to address the human rights impact of pushbacks of migrants on land and at sea*, Human Rights Council A/HRC/47/30, del 12 maggio 2021, ove al par. 56 si legge che sono state riportate accuse di respingimenti illegali e violenti in relazione a operazioni alle frontiere e ad allontanamenti dall'interno del territorio croato, nonché nell'ambito di respingimenti a catena dall'Italia verso la Bosnia ed Erzegovina.

[50] International Protection of Human Rights Legal Clinic, cit., *Rapporto Coi cit.*, par. 2.1.

[51] *Ibidem*.

[52] La situazione in Bosnia viene ricostruita dal Tribunale ordinario di Roma, cit., Ordinanza n. 56420/2020, p.11.

[53] Felipe González Morales, cit., *Report cit.*, par. 34.

[54] *Ivi*, par. 35.

[55] *Ivi*, par. 39.

[56] David Kretzmer, *Torture, Prohibition of* in *Max Planck Encyclopedias of International Law*, Maggio 2022, par. 39.

[57] Felipe González Morales, cit., *Report cit.*, par. 104.

[58] RiVolti ai Balcani, *La rotta balcanica - I migranti senza diritti nel cuore dell'Europa*, p. 36 ss, disponibile presso: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/06/La-rotta-balcanica-RiVolti-ai-Balcani.pdf>

[59] Felipe González Morales, cit., *Report cit.* par. 103.

[60] Corte Europea dei diritti umani, *Sharifi e altri c. Italia e Grecia cit.*.

[61] Corte Europea dei diritti umani, *M. K. e altri c. Polonia*, ricorsi n. 40503/17, 42902/17 and 43643/17, sentenza del 14 dicembre 2020, par. 201.

[62] Commissione di diritto internazionale, *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati*, 2001, art. 12, il quale prevede che “si ha violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato quando un atto di quello Stato non è conforme a quanto gli è richiesto da tale obbligo, quale che ne sia la fonte o la natura”.